



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 154 del 22/11/2006**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2006, n. 1630

Modifica ed integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1550 del 13/10/2006.

Il Vice Presidente, Assessore allo Sviluppo Economico Dott. Sandro Frisullo di concerto con l'Assessore all'Ecologia Prof Michele Losappio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Innovazione Tecnologica ed Industria Energetica, confermata dal Dirigente del Settore Industria ed Industria Energetica e dal Dirigente del Settore Ecologia e Valutazione Impatto Ambientale riferiscono quanto segue:

Premesso:

- che con DGR n. 1550 del 13/10/2006 sono state approvate le modifiche e le integrazioni al procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione unica, ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- che tali modifiche ed integrazioni sono relative alle linee guida già approvate con DGR n. 716/2005.

Atteso che le succitate modifiche ed integrazioni sono state riportate in un apposito ed unico ALLEGATO alla suddetta delibera di G.R. n. 1550/2006;

che al capoverso 1.2, della pagina 2/11 del suddetto Allegato alla deliberazione n. 1550 /2006, è stato formulato un periodo errato al comma 3, punti nn. 1, 2 e 3.

Ritenuto opportuno provvedere a rettificare il suddetto capoverso al fine di rendere l'applicazione delle norme, più chiare e in modo corretto, già deliberate con DGR n. 1550/2006.

**COPERTURA FINANZIARIA** di cui alla Legge regionale 28/01

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili atteso che trattasi di una direttiva da impiegarsi nell'applicazione dell'art. 12 del D.Lgs 387/03 per il rilascio di una autorizzazione unica per la costruzione e la realizzazione di impianti ad energie rinnovabili.

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie, propongono alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale, così come definito dall'art. 4, comma 4, lettere f), della L.R. 7/97;

LA GIUNTA REGIONALE

udita la relazione degli Assessori proponenti;

vista la dichiarazione sottoscritta e posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio Innovazione Tecnologica e Industria Energetica, confermata dal Dirigente del Settore Industria ed Industria Energetica, e dal Dirigente del Settore Ecologia e Valutazione Impatto Ambientale che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi e palesi resi nei modi di legge;

## DELIBERA

- di confermare nel presente dispositivo quanto premesso e considerato ai punti precedenti;

- di modificare il capoverso 1.2 dell'ALLEGATO (A) della DGR n.1550/2006 così come di seguito riportato:

### "1.2 Indirizzi applicativi

In applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione:

1. gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'art. 2 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 387/03;
2. le centrali ibride come definite dall'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 387/2003;
3. gli impianti alimentati da fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 387/03.

In applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 387/03, gli impianti di cui al comma precedente, punti 1 e 3, con potenza elettrica nominale non superiore a 20 kW:

1. non necessitano dell'autorizzazione unica;
2. sono disciplinati, per quanto concerne gli adempimenti connessi con l'accesso e l'utilizzo della rete elettrica, dalla Delibera n. 28/06 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (G.U.R.I. n. 55 del 7 marzo 2006) recante titolo Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW;
3. sono soggetti a Denuncia di Inizio dell'Attività (DIA) che costituisce titolo abilitante ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia, salvo il caso in cui occorra, per la realizzazione e l'esercizio degli stessi interventi, l'acquisizione di autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità.

In deroga alle prescrizioni di cui al comma 1, non necessitano dell'autorizzazione unica, essendo comunque soggetti alla DIA:

1. gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kWp e fino a 1 MWp posti su edifici industriali alo collocati a terra internamente a complessi industriali esistenti o da costruire,
2. gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kWp e fino a 1 MWp realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, dovendosi tener conto, nell'ubicazione, di quanto specificato nell'art. 12 comma 7 del DLgs. n. 387/03;
3. gli impianti eolici on-shore di piccola taglia, di cui al comma b) dell'art 2 del Regolamento Regionale 04 ottobre 2006 n. 16,
4. gli impianti eolici on-shore costituiti da un unico generatore di potenza nominale superiore a 60 kW e fino a 1 MW, destinati in via prioritaria a produzione di energia per autoconsumo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 79/99 e della L.R. 9/2005 e ferme restando le procedure di valutazione ambientale previste dalla L.R. 11/2001.

I proprietari degli impianti di cui al commi da 2 a 3 sono tenuti a comunicare al Comune competente per territorio la cessazione definitiva delle attività dell'impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio, secondo la normativa nazionale e regionale vigente all'atto della definitiva cessazione della produzione. Gli uffici competenti del Comune sono tenuti a verificare che lo smaltimento definitivo dell'impianto avvenga entro un anno solare dalla data di comunicazione di fine attività".

- di confermare quanto già stabilito ed approvato con la DGR n. 1550/2006;
- di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici competenti dei Ministeri Attività Produttive, Ambiente e Tutela del Territorio ed all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas a cura del Settore Industria;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'Assessorato regionale "Assetto del territorio" nonché alle Amministrazioni Provinciali della Regione e Valutazione Impatto Ambientale a cura del Settore Industria;
- di dare informazione del presente atto sul portale della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) e attraverso l'URP della Regione Puglia;
- Di pubblicare integralmente la presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno Dott. Sandro Frisullo

---